



Corte d'Appello di Firenze

Alle Sig.re e ai Sig.ri Presidenti
Dei Tribunali
Del distretto di Firenze

Oggetto: procedimento di opposizione allo stato passivo fallimentare ex art. 98 legge fallimentare – contributo unificato

A seguito di quesito proposto a questa Corte d'Appello dalla Sig.ra Presidente del Tribunale di Firenze in merito all'oggetto;

tenuto conto che sul punto si sono pronunciate due diverse note DAG 59390.U del 4 aprile 2016 e DAG n. 212174.U del 29 dicembre 2020;

dato atto che dall'interpretazione della nota DAG 59390.U sembra congruo applicare ai procedimenti di cui all'oggetto il contributo unificato previsto dall'art 14 D.P.R. 115 del 2002 (Testo Unico sulle Spese di Giustizia) avendo conto della dichiarazione di valore resa dall'avvocato;

dato atto che la nota DAG 212174.U costituisce specificazione e approfondimento della precedente e riconosce ai procedimenti di cui all'oggetto la natura di procedimenti camerale e la natura di procedimenti impugnatori, con la conseguente applicazione, ai fini del contributo unificato, dell'art 13 c.c.o. 1 lett. b) e 1 bis del D.P.R. 115 del 2002 (Testo Unico sulle Spese di Giustizia);

rilevato che non è univoca l'applicazione di tale orientamento tra gli Uffici Giudiziari del territorio nazionale, con decisioni differenziate, con particolare riferimento alle diverse soluzioni adottate dal Tribunale di Pescara e dagli Uffici del distretto della Corte d'Appello di Napoli;

rilevato infine che ulteriore quesito in materia è stato sottoposto al Ministero della Giustizia su impulso del Tribunale di Napoli

IL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Sentito sul punto il Dirigente Amministrativo della Corte d'Appello di Firenze,

allo scopo di fornire un punto di riferimento interpretativo omogeneo a cui gli Uffici Giudiziari del distretto di Firenze possano uniformarsi,

ritiene corretta l'interpretazione fornita dalla nota DAG 212174.U e l'applicazione del contributo unificato previsto dell'art 13 c.c.o. 1 lett. b) e 1 bis del D.P.R. 115 del 2002 (Testo Unico sulle Spese di Giustizia).

Osserva infatti:

1. Quanto alla natura camerale del procedimento

Il D.LGS. 169/2007, modificando l'art. 99 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ha dettato un modello procedimentale unico per l'opposizione allo stato passivo del creditore totalmente o parzialmente escluso, l'impugnazione per l'esclusione di altro credito, la revocazione del provvedimento di ammissione.

I connotati di tale modello procedimentale, pur distinguendosi da quelli generali dettati dagli artt. 737-742 c.p.c. e mutuando alcuni aspetti dei riti speciali di cognizione, deve comunque ritenersi un rito camerale come confermato dalla relazione al D.LGS. 169/2007, secondo cui la ratio della norma è quella di omologare "il procedimento per le impugnazioni contro il decreto di esecutività dello

Viale Guidoni, 61 – 50127 FIRENZE
Prof.ca.firenze@giustiziacert.it
ca.firenze@giustizia.it



stato passivo ad uno schema uniforme di rito camerale fallimentare, con gli opportuni adattamenti richiesti dalla specificità delle controversie trattate”.

Analoga conferma della natura camerale del procedimento viene data dalla giurisprudenza di merito, che ne riconosce le caratteristiche di “procedimento camerale di natura contenziosa (Trib Udine 26/06/2008, Trib Venezia 26/07/2012, Trib Reggio Emilia 23/02/2012).

2. Quanto alla natura impugnatoria del procedimento

La nota 212174.U ricorda che l'art 98 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 è rubricato “impugnazioni” e, allo stesso modo l'Art 99 riprende la definizione al co 1 disponendo che “le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso”.

La medesima nota cita a conferma Cass. Civ. 8246/2013, secondo cui il novellato art. 99 “configura il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso inequivocabilmente impugnatorio”

La natura impugnatoria si può inoltre desumere dalle caratteristiche stesse del procedimento: in particolare la piena valenza giurisdizionale della fase di verifica dei crediti, la soppressione della previsione relativa alla appellabilità della decisione finale (ricorribile esclusivamente per cassazione ex art 99), l'accentuazione della terzietà del giudice, il contraddittorio tra le parti che si instaura, la circostanza che il giudice delegato al fallimento non può far parte del collegio (art 98 co 9)

3. Quanto al contributo unificato applicabile

Dalle caratteristiche del procedimento in oggetto ricostruite *ut supra* discende conseguentemente l'applicazione dell'art 13 co. 1 lett. b) del D.P.R. 115 del 2002 (Testo Unico sulle Spese di Giustizia), previsto per i procedimenti camerale nonché del co 1 bis del medesimo articolo, tenuto conto che con circolare 11 maggio 2012 il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, si preoccupava di chiarire che ai fini dell'applicazione del co 1 bis il significato da attribuire al termine “Impugnazioni” sia più ampio di quello previsto dall'art 323 c.p.c. e vada applicato ad ogni “richiesta formulata da una delle parti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giurisprudenziale”.

DISPONE

Che i Presidenti dei Tribunali del Distretto di Firenze comunicino, in risposta alla presente nota, quale prassi hanno finora adottato in tema di contributo unificato applicabile al procedimento in oggetto, contestualmente comunicando il provvedimento con cui eventualmente uniformano l'Ufficio giudiziario all'interpretazione fornita dalla nota 212174.U, e confermata nella presente, ovvero dei motivi per i quali ritengono di rigettarne l'applicazione.

Tali ultime note saranno trasmesse al Ministero della Giustizia per eventuali valutazioni, tenuto conto del fatto che non è del tutto pacifica l'interpretazione fornita

Firenze li 19 luglio 2023

Il Presidente della Corte
Dott. Alessandro Nencini